

## Condizioni complementari di assicurazione

per la previdenza vincolata, edizione 2011

GENERALI Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil

### Indice

Condizioni quadro	pagina
1. Polizza di previdenza	1
2. Designazione dei beneficiari	1
Scioglimento, costituzione in pegno e cessione	pagina
3. Scioglimento anticipato della polizza di previdenza	1
4. Costituzione in pegno e cessione	2
Ulteriori disposizioni importanti	pagina
5. Impiego delle eccedenze	2
6. Garanzia di adeguamento	2
7. Obbligo di attestazione	2
8. Basi legali	2

### GENERALI Assicurazioni

Soodmattenstrasse 10  
Casella postale 1040  
8134 Adliswil 1

Tel.: +41 (0)58 472 44 44  
Fax: +41 (0)58 472 55 55  
E-mail: [life@generali.ch](mailto:life@generali.ch)  
Internet: [www.generali.ch](http://www.generali.ch)

### Condizioni complementari di assicurazione

#### 1. Polizza di previdenza

I modelli di contratti di previdenza vincolata sono accessibili per legge unicamente ai lavoratori dipendenti o alle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente con un reddito soggetto all'AVS. Inoltre qualsiasi beneficiario della previdenza può costituire una previdenza individuale vincolata per sé stesso. In caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi, ciascuno di essi necessita di un proprio contratto di previdenza.

La polizza di previdenza serve esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e giunge a scadenza con il raggiungimento dell'età AVS ordinaria. Se il beneficiario della previdenza dimostra di esercitare ancora un'attività lucrativa, la corresponsione di una prestazione di previdenza esigibile può essere differita di un massimo di cinque anni dal raggiungimento dell'età AVS ordinaria. Se lo stipulante esercita un'attività lucrativa, i premi versati per la previdenza vincolata possono essere dedotti dal reddito imponibile. Se entro cinque anni dal raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria lo stipulante rinuncia alla sua attività lucrativa, l'assicurazione deve essere riscattata. Anche un contratto esentato dai premi termina al più tardi con la cessazione dell'attività lucrativa.

#### 2. Designazione dei beneficiari

Lo stipulante stabilisce il beneficio seguente:

- In caso di vita lo stipulante stesso.
- In caso di decesso le persone seguenti, nell'ordine indicato:
  - il coniuge superstite o il partner registrato superstite;
  - i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
  - i genitori;
  - i fratelli e le sorelle;
  - gli altri eredi.

Lo stipulante può designare una o più persone fra i beneficiari citati alla lettera b cifra 2 e definirne più dettagliatamente i diritti (indicandone l'ordine e le quote).

Lo stipulante ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alla lettera b cifre 3 - 5 e di definirne più dettagliatamente i diritti (quote). Le persone designate alla lettera b cifra 5 devono essere eredi legali o istituiti mediante testamento o contratto successorio.

Una tale modifica è fissata nella clausola beneficiaria della polizza di previdenza.

#### 3. Scioglimento anticipato della polizza di previdenza

3.1. Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età AVS.

3.2. Uno scioglimento anticipato della polizza di previdenza è ammessa solo se

- lo stipulante percepisce una rendita intera dell'Assicurazione federale per l'invalidità, e il rischio d'invalidità non è assicurato nella polizza di previdenza;
- lo stipulante impiega la prestazione versata per l'acquisto in un'istituzione previdenziale esente da imposte o per un'altra forma di previdenza riconosciuta;
- lo stipulante cessa la sua attività remunerativa indipendente, esercitata sino a tal momento, per intraprendere un'attività remunerativa indipendente diversa;
- lo stipulante lascia definitivamente la Svizzera;
- lo stipulante che fino a quel momento lavorava come dipendente inizia un'attività indipendente e non è più assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria;
- la prestazione di vecchiaia viene impiegata per l'acquisto o la costruzione di proprietà d'abitazioni a proprio uso (o per una partecipazione a tale) come pure per la resti-

tuzione di prestiti ipotecari. Un versamento di prestazioni per la vecchiaia, in base a tale ragione, può essere richiesta ogni cinque anni.

- g) se l'importo esigibile (valore di riscatto) è inferiore al premio annuo concordato nel contratto e il caso assicurato non si è ancora verificato.

In caso di stipulanti coniugati oppure in unione domestica registrata, il versamento nei casi da c) a g) ha luogo a condizione dell'approvazione scritta del coniuge risp. del partner registrato.

3.3. Se una delle ragioni citate alla cifra 3.2. provoca uno scioglimento anticipato della polizza di previdenza, in caso di un'assicurazione riscattabile, GENERALI rimborsa il valore di riscatto, unitamente alle quote di eccedenze esistenti al momento dello scioglimento.

Il calcolo del valore di riscatto può essere rilevato dalle Condizioni generali d'assicurazione della tariffa corrispondente.

In caso di scioglimento parziale della polizza, la corrispondente parte del valore di riscatto e delle quote di eccedenze viene versata. Un'assicurazione non riscattabile si estingue senza alcuna prestazione.

#### **4. Costituzione in pegno e cessione**

4.1. Una costituzione in pegno del diritto alle prestazioni previdenziali è ammessa solo per la proprietà d'abitazioni ad uso proprio o per scopi equivalenti. Il beneficiario della previdenza deve presentare l'attestato richiesto. La co-

stituzione in pegno deve essere notificata per iscritto a GENERALI.

In caso di stipulanti coniugati oppure in unione domestica registrata, è richiesta l'approvazione scritta del coniuge risp. del partner registrato.

4.2. Una cessione dei diritti alle prestazioni prima della scadenza è consentita conformemente all'art. 4 cpv. 3 e 4 OPP 3 soltanto al coniuge o al partner registrato. L'importo da corrispondere deve essere versato in una forma di previdenza vincolata secondo l'art. 1 cpv. 1 OPP 3 o in un istituto di previdenza.

#### **5. Impiego delle eccedenze**

L'impiego delle quote di eccedenze per la riduzione del premio è possibile soltanto per le assicurazioni di rischio indipendenti e per le relative assicurazioni addizionali.

#### **6. Garanzia di adeguamento**

6.1. Se il Consiglio federale modifica gli importi limite della Previdenza professionale, lo stipulante ha il diritto di adeguare la sua polizza di previdenza.

Se lo stipulante versa già il contributo massimo deducibile per una polizza di previdenza con costituzione di capitale, l'adeguamento avviene tramite aumento della somma assicurata, senza nuovo esame dello stato di salute.

6.2. Il diritto a norma della cifra 6.1. non sussiste, se lo stipulante è totalmente o parzialmente esonerato dall'obbligo di pagamento dei premi o se non è interamente capace al guadagno al momento della richiesta d'adeguamento.

#### **7. Obbligo di attestazione**

Ogni anno civile GENERALI attesta allo stipulante i premi da lui pagati. Se lo stipulante beneficia interamente o parzialmente dell'esonero dal pagamento dei premi in seguito a incapacità di guadagno, gli viene attestato soltanto il premio da lui effettivamente pagato.

#### **8. Basi legali**

La base per le presenti condizioni complementari è formata dall'"Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute" (OPP3) del 13 novembre 1985 con tutte le modifiche e i rinvii (p.es. alla legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993).

Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione dei diritti alle prestazioni si applica l'art. 4 OPP 3, con rinvio all'art. 39 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982.

Per lo scioglimento anticipato o per la costituzione in pegno della polizza di previdenza per l'acquisto della proprietà d'abitazioni ad uso proprio e per scopi simili, ha validità l'"Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale" (OPPA) del 3 ottobre 1994 e l'art. 331 d del Codice Svizzero delle Obbligazioni per analogia.

In caso di eventuali divergenze rispetto alle Condizioni generali d'assicurazione, le presenti Condizioni d'assicurazione complementari rivestono valore prioritario.